

Legge regionale 14 novembre 1991, n.53

**Integrazioni alla L.R. 21 agosto 1989, n. 51 concernente T.U. delle leggi sul personale**

ARTICOLO 1

Il quarto comma dell'art. 3 LR 51/89 e' sostituito dai seguenti:

"4. Nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui al primo comma, il Consiglio Regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza, sentite le OOSS, con le procedure di cui all'art. 31 della LR 41/90 determina con propria deliberazione la dotazione organica dei propri uffici, ripartita per qualifiche. La proposta, prima della presentazione in Consiglio, e' comunicata alla Giunta Regionale che puo' far pervenire all'ufficio di Presidenza entro 30 gg. proprie eventuali osservazioni per gli aspetti relativi alle compatibilita' complessive di organico e finanziarie.

4/bis. Il Consiglio Regionale, con deliberazione adottata su proposta della Giunta, sentite le OOSS del personale, determina altresì, nell'ambito della stessa dotazione organica complessiva:

- a) la dotazione organica complessiva, ripartita per qualifiche, del Centro Direzionale;
- b) la dotazione organica complessiva, ripartita per qualifiche, per gli Uffici del Comitato Regionale di Controllo;
- c) la dotazione organica complessiva, ripartita per qualifiche, degli Uffici del Genio Civile;
- d) la dotazione organica complessiva, ripartita per qualifiche, di ciascuno degli Enti Regionali;
- e) il contingente numerico complessivo, ripartito per qualifiche, del personale agli Enti Locali per l'esercizio delle funzioni delegate."

ARTICOLO 2

Dopo l'art. 49 della LR n. 51/1989 e' inserito il seguente art. 49 bis.

"Art. 49 bis  
(Copertura dei posti del Consiglio Regionale)

1. I posti vacanti della dotazione organica degli uffici consiliari sono coperti dalla Giunta regionale nel rispetto dell'art. 62 dello Statuto, entro 60 gg. dalla richiesta formulata dall'Ufficio di Presidenza.

Qualora la Giunta non provveda entro il termine sopra

indicato, l'Ufficio di Presidenza puo' avanzare richiesta nominativa di assegnazione di personale inquadrato nel Ruolo Unico Regionale, di qualifica e profilo corrispondente al posto da coprire. La Giunta adotta il conseguente provvedimento di trasferimento entro i successivi trenta giorni con le procedure di cui all'art. 49 della LR 51/1989;

2. Qualora non sia possibile provvedere alla copertura dei posti vacanti a norma del comma precedente, la Giunta attiva la procedura di assunzione, secondo le norme di legge, entro i successivi trenta giorni, ovvero, a richiesta dell'Ufficio di Presidenza, avvia la procedura per il comando."

### ARTICOLO 3

Dopo l'art. 23 della LR 51/1989 e' introdotto il seguente art. 23 bis.

"Art. 23 bis

(Copertura dei posti di II qualifica dirigenziale degli uffici consiliari)

1. In caso di vacanza di posti della II qualifica dirigenziale l'Ufficio di Presidenza puo', in via transitoria, attribuire le funzioni a scavalco ad altro dirigente di pari qualifica assegnato al Consiglio.

2. La copertura in via stabile del posto puo' essere effettuata mediante l'assegnazione di altro dirigente di pari qualifica. L'assegnazione e' disposta con provvedimento della Giunta, su richiesta e d'intesa con l'Ufficio di Presidenza.

3. Qualora non sia possibile dare applicazione a quanto previsto dei precedenti commi, la Giunta, in conformita' alle richieste nominative dell'Ufficio di Presidenza, provvede entro trenta giorni ad affidare le funzioni a dirigente della 1a qualifica.

4. Si applicano le disposizioni di cui al 2o e 3o comma del precedente articolo 23."